



Numero registro generale 3233/2025
 Numero sezionale 926/2026
 Numero di raccolta generale 8214/2026
 Data pubblicazione 02/04/2026
 Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

ASSUNZIONE

**CODICE
ANTIMAFIA**

R.G.N.3233/2025

Cron.

Rep.

Ud. 24/02/2026

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3233-2025 proposto da;

██████ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████

- ricorrente -

2026

contro

926

██████████ ████████ rappresentato e difeso dagli avvocati

_____ ;

- controrricorrente -

nonchè contro

[REDACTED] S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3374/2024 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 15/10/2024 R.G.N. 2877/2023;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per il rigetto
del ricorso;

udito l'avvocato [REDACTED];

udito l'avvocato [REDACTED]

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l. ed ha adottato una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro fra le parti, ex art. 2932 c.c., con attribuzione del IV livello del CCNL Pulizie Multiservizi e assegnazione a mansioni di addetto alle pulizie, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dall'1.12.2021 fino all'effettiva costituzione del rapporto.

2. La Corte territoriale ha – per quel che rileva - sottolineato che la società era subentrata nell'appalto concernente i servizi di pulizia presso l'Ospedale [REDACTED] (ove il lavoratore era addetto sin dall'aprile 2000), con conseguente obbligo (secondo la c.d. clausola sociale prevista dal CCNL applicato in azienda) di assumere il personale già adibito nel medesimo servizio, e la condanna irrevocabile per gravi reati nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici dello [REDACTED] non impedivano l'assunzione posto che la mansione assegnata (addetto alle pulizie) escludeva l'assunzione del ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (dunque, attività estranea all'esercizio di qualsivoglia potestà amministrativa o di poteri autoritativi o certificativi, senza maneggio di denaro) e la commissione dei reati risaliva nel tempo; la clausola del CCNL (art. 6) che prevedeva l'obbligo di consegna del certificato generale del Casellario aveva, poi, la funzione di rendere compatibili la personalità del lavoratore



da assumere con le mansioni da affidargli; né automatismi di esclusione di tali persone, con precedenti penali, potevano ritenersi derivare dal c.d. codice antimafia.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. La Corte di Appello ha trascurato una norma del contratto di appalto che vieta all'appaltatore di assumere dipendenti gravati da precedenti penali e che tale divieto era previsto dal Verbale sindacale di cambio appalto del 27.10.2021.

2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che la consegna del certificato del Casellario giudiziario ha il solo scopo di consentire all'imprenditore di operare una valutazione della compatibilità delle mansioni da attribuire con la personalità del lavoratore e che la società non ha provato che i precedenti penali sono rilevanti in relazione alle mansioni da attribuire. Al contrario, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che, nel caso concreto, le mansioni da affidare implicassero il quotidiano e ripetuto contatto con il pubblico e che trattasi di precedenti penali gravi e molteplici per i quali il lavoratore non ha ottenuto la riabilitazione.

3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

3.1. Va rilevato, da una parte, che la Corte territoriale ha sottolineato che il contratto di appalto non vietava all'appaltatore (ossia alla società ricorrente) di assumere dipendenti gravati da precedenti penali (pag. 6 della sentenza impugnata) e, dall'altra, che della questione del Verbale



sindacale di cambio appalto (del 27.10.2021) non vi è traccia nella sentenza impugnata, e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018).

3.2. Inoltre, l'accertamento in fatto delle modalità di espletamento delle mansioni assegnate al lavoratore e di un eventuale contatto quotidiano e ripetuto con il pubblico è profilo riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 (cfr. Cass. nn. 19183 e 17034 del 2016).

4. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 2697 c.c. La Corte di Appello ha errato nel ritenere che il d.lgs. citato non sancisca un automatismo tra l'accertamento di precedenti penali e la mancata assunzione. Le norme contenute nel codice antimafia hanno il precipuo scopo di evitare infiltrazioni di soggetti criminali nell'ambito di società che svolgono appalti con enti pubblici e la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il condizionamento mafioso può derivare anche dalla presenza di lavoratori che non svolgono ruoli apicali ma siano meri dipendenti; considerate le numerose condanne del lavoratore per reati gravissimi e le valutazioni (negative) del giudice penale, la società non ha assunto il lavoratore per non rischiare la perdita dell'appalto per interdittiva antimafia (la quale, come è stato chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, per la sua natura cautelare,



non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste).

4.1. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

4.2. La Corte territoriale ha evidenziato che il c.d. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) obbliga gli imprenditori ad una più attenta selezione del personale, senza peraltro imporre alcun automatismo tra l'accertamento di precedenti penali e la mancata assunzione, soprattutto ove si segua una procedura in applicazione della c.d. clausola sociale prevista dal CCNL.

4.3. Ebbene, va precisato che gli artt. 82 – 85 del d.lgs. n. 159/2011 prevedono, a carico delle società concessionarie di servizi pubblici, l'acquisizione della documentazione antimafia al fine di ottenere la stipulazione di contratti con l'ente/amministrazione pubblica. La suddetta documentazione deve riferirsi, con riguardo ad una società di capitale (come nel caso di specie), *"al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento"* nonché *"anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico"* (art. 85). Ove si riscontri l'adozione, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione nei confronti di tali soggetti, sussiste il divieto di stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione (art. 67 d.lgs. n. 159/2011).

4.4. E' stato, invero, affermato che la comunicazione antimafia consiste, ai sensi dell'art. 84, comma 2 cod. antimafia, nell'attestazione della sussistenza o meno di una



delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 cod. antimafia; la comunicazione antimafia fotografa, quindi, il cristallizzarsi di una situazione di permeabilità mafiosa contenuta in un provvedimento giurisdizionale ormai definitivo, con il quale il Tribunale ha applicato una misura di prevenzione personale prevista dal codice antimafia, e ha un contenuto vincolato, di tipo accertativo, che attesta l'esistenza, o meno, di tale situazione tipizzata nel provvedimento di prevenzione o nella sentenza di condanna per i reati menzionati; dette comunicazioni hanno efficacia interdittiva rispetto a tutte le iscrizioni e ai provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati, nonché a tutte le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a.) e a silenzio assenso (art. 89, comma 2, lett. a, e b, d.lg. n. 159 del 2011) e comportano, altresì, il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera (Cons. Stato n. 3009/2024).

4.4. Oltre ai profili (di specifico divieto) innanzi illustrati, questa Corte ha, altresì, statuito che la documentazione antimafia può rappresentare valido strumento, per l'imprenditore, al fine di selezionare il personale da assumere e di valutare la compatibilità della personalità del soggetto da assumere rispetto alle mansioni da assegnare, in quanto tale comparazione può, eventualmente, consentire l'esonero, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'obbligo di *facere* a carico del datore di lavoro scaturente dalla previsione di un contratto collettivo (Cass. n. 22212/2022). E' indubbio, infatti, che l'attitudine professionale del dipendente può essere esclusa dalla commissione di un grave reato ove la posizione da attribuire all'interno dell'impresa (e il settore di attività) possa



rappresentare un veicolo, per la mafia, per controllare o guidare dall'esterno l'impresa (Cons. Stato n. 5410/2018).

4.5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato comparativamente il profilo penale del lavoratore e la collocazione da assumere all'interno dell'impresa (addetto alle pulizie) ed ha correttamente ritenuto, da un punto di vista giuridico, che nessun divieto di assunzione proveniva dalle norme del codice antimafia e, da un punto di vista fattuale (insindacabile in questa sede di legittimità), che i tempi di commissione dei reati (risalenti agli anni ottanta) e la mansione da affidare al lavoratore (che esclude rapporti con il pubblico e maneggio di denaro, trattandosi di un addetto alle pulizie) non rappresentavano circostanze oggettive idonee a fondare il sospetto di una contiguità del dipendente alla criminalità organizzata.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre a favore degli avvocati

_____.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Elena Boghetich

Il Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo

